



Ministero dell'Istruzione e del Merito

**ISTITUTO COMPRENSIVO BOVA MARINA – CONDOFURI - BRANCALEONE –
BRUZZANO**

Via Montesanto, 26 - 89035 BOVA MARINA

Tel. & fax 0965.923605 C. M. RCIC85200D

e-mail: rcic85200d@istruzione.it – pec: rcic85200d@pec.istruzione.it

sito: gov.itwww.icbovamarinacondofuri.edu.it

Protocollo e data (vedi segnatura)

Al personale docente

Ai genitori/tutori degli alunni e delle alunne

Al personale ATA

Al DSGA

OGGETTO: buone prassi di educazione digitale e corretta gestione di video e foto

Le scuole sono chiamate ogni giorno ad affrontare la sfida più difficile, quella di educare le nuove generazioni non solo alla conoscenza di nozioni basilari e alla trasmissione del sapere, ma soprattutto al rispetto dei valori fondanti di una società. È quindi importante riaffermare quotidianamente, anche in ambito scolastico, quei principi di civiltà, come la riservatezza e la dignità della persona, che devono sempre essere al centro della formazione di ogni cittadino, soprattutto oggi nell'era di internet e in presenza di nuove forme di comunicazione e condivisione.

Proprio con l'obiettivo di aiutare studenti, famiglie, professori e la stessa Amministrazione si informa che il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) ha emanato la nota n. 757 del 18 Maggio 2023 con la quale rende noto che il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha pubblicato una versione aggiornata del vademecum "".

Il nuovo documento di indirizzo affronta molteplici tematiche connesse con il trattamento dei dati personali nelle scuole. Come chiarito dalla stessa Autorità, obiettivo della nuova guida è quello di offrire alle Istituzioni scolastiche, al personale che in esse opera, alle famiglie e agli studenti un agile strumento per assicurare la più ampia protezione dei dati personali nel mondo della scuola.

Il vademecum raccoglie i casi affrontati dal Garante con maggiore frequenza, al fine di offrire elementi di riflessione e indicazioni per i tanti quesiti che vengono posti alle famiglie e dalle istituzioni: da come trattare correttamente i dati personali degli studenti, a quali regole seguire

per pubblicare dati sul sito della scuola o per comunicarli alle famiglie; da come usare correttamente tablet e smartphone nelle aule scolastiche.

In particolare il Garante segnala che le Immagini di recite e feste scolastiche, non violano la privacy se sono raccolte per fini personali e destinate a un **ambito familiare o amicale** e non alla diffusione. In quest'ultimo caso la pubblicazione/diffusione di una foto che ritrae un qualsiasi altro soggetto **richiede necessariamente l'autorizzazione** del diretto interessato. La tutela si circonda soprattutto alla riservatezza del volto, quale parte del corpo che rende facilmente riconoscibile il soggetto o minore ritratto in foto. La legge definisce **violazione**¹ della privacy qualsiasi foto raffigurante una persona e diffusa sui social network o in rete senza il dichiarato consenso del soggetto coinvolto.

Ogni qualvolta si riceve il consenso per lo scatto di una fotografia o di un filmato, è possibile poi cadere in errore e pensare di aver ricevuto il consenso anche per la sua condivisione. Chi decide di divulgare sui social o su qualsiasi portale web, foto di altri soggetti dovrà richiedere un ulteriore consenso, ovverosia, quello riferito esplicitamente alla pubblicazione della foto.

Con la presente, si porta a conoscenza dei [suggerimenti pubblicati dal Garante per la Protezione dati personali](#)² per limitare la diffusione online di contenuti che riguardano i minori, legati al nuovo fenomeno in costante aumento denominato “**sharenting**”³. Purtroppo l'eccessiva divulgazione di informazioni non coinvolge solo i genitori, ma anche parenti e amici, amplificando l'impatto della diffusione e la perdita (anche nel tempo) di controllo sui contenuti, caratteristici dei social media: si tratta di tracce digitali, su cui i bambini non hanno controllo, ma che vanno a sedimentarsi in rete diventando parte dell'identità digitale dei ragazzi.

**Il Dirigente Scolastico
Dott. Fortunato Surace**

(Firma autografa omessa ai sensi art. 3, c. 2 d. lgs 12.02.1993 n. 39)

¹ Chiunque pubblichi immagini altrui senza la dovuta autorizzazione per trarne un profitto per sé o per altri, o per recare ad altri un danno, o creare un disturbo e fastidio all'interessato risponde ai sensi dell'art. 167 D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. del reato di trattamento illecito di dati, punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.

² Suggerimenti ai genitori per limitare la diffusione online di contenuti che riguardano i propri figli

³ Con il termine “sharenting” si intende il fenomeno della condivisione online costante da parte dei genitori di contenuti che riguardano i propri figli/e (foto, video, ecografie).